

Le confraternite

Le confraternite o congreghe, che hanno un loro rilievo soprattutto in certe regioni italiane, si collocano tra le associazioni di fedeli, pertanto per il loro quadro normativo canonico ci si deve riferire ai cann. 298ss.

Per quanto riguarda la condizione giuridica delle confraternite nell'ordinamento statale si tenga presente come: a) le confraternite erette dopo il 7 giugno 1929 devono essere considerate associazioni pubbliche o private a seconda della loro natura e dei provvedimenti assunti dall'autorità ecclesiastica. b) Tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929 sono persone giuridiche perché equiparate alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e qualificate come istituzioni pubbliche.

Per ulteriori indicazioni sulla collocazione delle confraternite nell'ordinamento statale si veda IMA, 151.

Statuto di una Confraternita

PREMESSA

Cenni storici

Nell'anno _____ (*Breve cronistoria delle vicende della Confraternita e degli avvenimenti storico-giuridici che hanno portato alla sua costituzione e configurazione attuale*)

STATUTO

Art. 1 – Natura e scopo

La Confraternita del _____ della Parrocchia _____ in _____ è un gruppo di fedeli che, all'interno della Comunità Parrocchiale di _____, che pone particolare onore alla devozione a _____. Essi si propongono di _____.

Art. 2 – Sede ed identità

La Confraternita del _____ è stata costituita in data _____ con decreto vescovile n. _____ e ha sede in _____, via _____.

A livello diocesano la Confraternita avrà cura di mantenere buoni rapporti con le altre Confraternite e con gli organi diocesani preposti.

La Confraternita ha come luogo per i propri raduni alcuni ambienti messi occasionalmente a disposizione dalla Parrocchia.

Art. 3 – L'ammissione

Possono far parte della Confraternita le persone di buona condotta, (nell'osservanza, tra l'altro, dei requisiti del can. 316) che appartengono alla comunità parrocchiale e condividono gli scopi della Confraternita. Le domande di adesione vanno dirette in forma scritta al Direttore, che valuta i requisiti e accetta o rifiuta l'iscrizione.

Il nuovo iscritto assumerà la qualifica di Confratello o di Consorella e in ogni caso è tenuto a versare la quota di iscrizione e un contributo annuale di rinnovo. L'iscrizione avverrà con la consegna dello Statuto nel contesto di un momento di preghiera, alla presenza degli associati e della comunità parrocchiale.

Qualora un Confratello o una Consorella volesse rinunciare a far parte della Confraternita è tenuto a comunicare la sua decisione per iscritto al Direttore. Nel caso di effettiva uscita dalla Confraternita, per qualsiasi causa, non si acquisisce alcun diritto al rimborso delle quote versate e delle spese eventualmente sostenute a favore della Confraternita.

Il venir meno dei requisiti stabiliti per l'appartenenza alla Confraternita potrà essere valutato dal Direttore per stabilire la perdita della qualifica di membro della Confraternita.

Art. 4 – Le cariche della Confraternita

Nell'ambito della Confraternita sono previste le seguenti cariche statutarie:

il Direttore

l'Assistente ecclesiastico

il Priore/Priora

il Vice Priore/Priora

il Cancelliere

il Tesoriere

il Maestro/a del Coro

Ad eccezione del Direttore e dell'Assistente ecclesiastico tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate consecutivamente soltanto una volta.

Eventuali deroghe sulla durata degli incarichi potranno essere richieste dal Direttore all'Ordinario diocesano.

Art. 5 – Il Direttore e l'Assistente ecclesiastico

La Confraternita ha come Direttore il Parroco pro tempore della Parrocchia di _____ in _____. Egli accoglie le domande di adesione e coopera con le altre cariche della Confraternita a tracciare le linee direttive e a coordinare le attività. I compiti di direzione spirituale propri dell'Assistente ecclesiastico possono essere ordinariamente assunti dal Direttore stesso che ha però facoltà, se lo ritiene opportuno, di indicare un altro sacerdote a cui affidare tale incarico. In tal caso il Direttore comunicherà il nominativo del sacerdote all'Ordinario diocesano, che conferirà l'ufficio a tempo indeterminato (can. 317§ 1).

Art. 6 – Il Priore/la Priora

In stretta collaborazione con il Direttore ha il compito di controllare l'ordinato svolgimento delle riunioni della Confraternita e delle funzioni sacre, inoltre distribuisce gli incarichi per le celebrazioni e le altre attività alle quali i Confratelli e le Consorelle sono chiamati a partecipare. La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella a seguito di elezione da parte di Assemblea generale (Art. 11) e richiede la conferma dell'Ordinario diocesano (can. 317 §§ 1 e 4).

Art. 7 – Il Vicepriore/priora

Assume le competenze del Priore/Priora in sua assenza e può essere incaricato da questi di svolgere qualche compito specifico nell'ambito della Confraternita. La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella a seguito di elezione da parte dell'Assemblea generale (Art. 11).

Art. 8 – Il Cancelliere

Agisce in collaborazione con il Priore/Priora, lo aiuta nell'espletamento delle proprie mansioni e adempie i vari compiti riguardanti la segreteria (redige i verbali delle riunioni e le comunicazioni, tenere l'elenco dei Confratelli e delle Consorelle,...). La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella, ordinariamente a seguito di elezione da parte dell'Assemblea generale (Art. 11).

L'Assemblea può decidere, per ogni singolo mandato, di conferire al Priore/Priora la facoltà di designare il Cancelliere e in tal caso è richiesto il consenso del Direttore sul nominativo proposto.

Art. 9 – Il Tesoriere

Agisce in collaborazione con il Priore/Priora e con il Cancelliere ed ha il compito di tenere la contabilità della Confraternita dandone comunicazione annualmente, tramite il Direttore, all'Ordinario diocesano (can. 319). La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella, ordinariamente a seguito di elezione da parte dell'Assemblea generale (Art. 11). L'Assemblea può decidere per ogni singolo mandato di conferire al Priore/Priora la facoltà di designare il Tesoriere e in tal caso è richiesto il consenso del Direttore sul nominativo proposto.

Art. 10 – Il Maestro di coro

Svolge il compito di voce-guida durante le funzioni cui sono riuniti i membri della Confraternita. La carica è assunta da un Confratello o da una Consorella, su designazione del Priore/Priora e con il consenso del Direttore sul nominativo proposto.

Art. 11 - L'Assemblea generale

L'Assemblea generale della Confraternita, che si compone di tutti i Confratelli e le Consorelle, è chiamata a verificare, discutere e votare su quanto proposto all'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata dal Direttore almeno una volta all'anno ed è validamente costituita con la presenza della maggior parte dei Confratelli e delle Consorelle.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e di consueto si tengono il _____ durante una celebrazione parrocchiale. Dopo il secondo scrutinio inefficace è eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità prevale il più anziano d'età.

Le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta all'Assemblea generale stabilire l'ammontare delle quote associative, tenendo conto delle possibilità dei membri e delle esigenze e dei compiti della Confraternita.

Art. 12 - I doveri dei confratelli/consorelle

Il dovere fondamentale di tutti i Confratelli e di tutte le Consorelle è quello di vivere cristianamente, prestando il loro tempo in aiuto ai fratelli bisognosi e alle esigenze della Chiesa. Si ricordano tuttavia alcuni impegni specifici che chiedono di essere onorati con generosità e puntualità:

- partecipare, con l'abito proprio se richiesto dal Parroco, alle funzioni sacre e alle processioni solenni della Parrocchia;
- partecipare, indossando l'abito proprio, alle funzioni previste per le seguenti occasioni:
 - l'esposizione solenne annuale del SS. Sacramento; il Giovedì Santo; il Corpus Domini; la festa patronale di _____; _____ (altre eventuali solennità);
- vivere in spirito di comunione e fraternità i rapporti con i Confratelli e le Consorelle;
- versare la quota di iscrizione e il contributo annuale;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese che la Confraternita deve sostenere;
- partecipare, in caso di decesso di un Confratello o di una Consorella, alla recita del S. Rosario e alle esequie in onore del defunto/defunta;
- partecipare nel mese di novembre di ogni anno alla celebrazione della commemorazione di suffragio per tutti i Confratelli e le Consorelle defunti.
- _____ (altri impegni o devozioni promosse dalla Confraternita).

Art. 13 – Dotazioni e strumenti

La Confraternita si impegna a garantire ai Confratelli e alle Consorelle la possibilità di conoscere e di avere a disposizione i libri liturgici e altri libri di preghiera, anche per sostenere la meditazione personale nei momenti di riflessione quotidiana.

L'abito dei Confratelli e delle Consorelle segue i dettami della tradizione locale e può essere benedetto dal Parroco durante il rito di ammissione alla Confraternita.

Nelle processioni ed in altre cerimonie religiose solenni la Confraternita potrà provvedere al maggior decoro del culto mediante l'uso di stendardi o altri apparati propri.

Art. 14 – Norme finali

In caso di difficoltà di interpretazione delle norme del presente Statuto si farà riferimento all'Ordinario diocesano.

Eventuali modifiche statutarie possono essere proposte con il voto favorevole della maggioranza di tutti i membri della Confraternita e necessitano dell'approvazione vescovile (can. 314).

Dopo aver udito il parere dei titolari delle cariche statutarie il Vescovo può disporre la soppressione della Confraternita e gli eventuali beni della stessa vengono in tale circostanza attribuiti alla Parrocchia di _____ in _____.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del diritto canonico in materia.

Luogo e Data _____

L.S.

Il (L'Arci)vescovo

Il cancelliere (arci)vescovile
